

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 20 giugno 2007

Modifica all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei soggetti che controllano società aventi rapporti contrattuali con lo Stato ovvero titolari di concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica.

C. 2516 Franco Russo.

(Esame e rinvio - Abbinamento delle pdl 1451 e 2242).

Riccardo MARONE (Ulivo), *relatore*, nell'introdurre l'esame del provvedimento in titolo, ricorda che l'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, stabilisce che siano ineleggibili, tra l'altro, coloro che, in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private, siano vincolati con lo Stato da contratti di opere o di somministrazioni oppure da concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica. Fa quindi presente che tale disposizione fa espresso riferimento ai soli titolari di imprese in regime di concessione o di autorizzazione pubbliche o agli amministratori di tali imprese, e non anche a coloro che esercitano il controllo su di esse o comunque sono in grado di influenzarle: tale omissione è dovuta semplicemente alla circostanza che il legislatore del 1957 non si pose il problema, anche perché le concessioni erano praticamente solo a carattere personale, e non societario. Ricorda che l'evoluzione economica del Paese, soprattutto negli anni novanta, ha però determinato una trasformazione del mercato, per effetto della quale oggi è diventato rilevante il caso delle imprese aventi forma societaria che godono di regimi di concessione: non è pertanto più possibile fare riferimento al solo titolare o amministratore della società, essendo divenuto necessario far riferimento anche a chi detenga una partecipazione di controllo sulla società. A tale manchevolezza della norma del 1957, rispetto alla quale si è lungamente discusso se potesse ritenersi sanata in via di interpretazione estensiva, pone rimedio la proposta di legge in esame, che in sostanza estende l'ambito di applicazione della causa di ineleggibilità di cui al numero 1 del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico, disponendo che essa valga anche per chi abbia una partecipazione di controllo o eserciti una influenza dominante su una società vincolata con lo Stato in ragione di una concessione o di una autorizzazione.

Premesso di condividere la proposta di legge in esame, invita la Commissione a valutare se questa non possa essere l'occasione per avviare una complessiva riflessione sulla materia dell'ineleggibilità parlamentare, anche alla luce delle recenti pronunce dell'Assemblea della Camera nel senso del doversi ritenere eleggibili due deputati che erano invece palesemente e indiscutibilmente ineleggibili, come del resto rilevato dalla stessa Giunta delle elezioni. Ritiene che tale episodio, che del resto è solo l'ultimo di una serie, debba indurre il Parlamento a riflettere sull'attuale meccanismo di giurisdizione domestica per la verifica dei poteri, pur nella consapevolezza che rinunciare drasticamente al sistema di giurisdizione domestica potrebbe far sorgere problemi diversi e di non minore rilievo. In vista di una tale complessiva riflessione sulla materia, ritiene che sarebbe utile abbinare alla proposta di legge in titolo altre proposte di legge, che affrontano la materia dell'ineleggibilità anche sotto profili diversi da quello della proposta C. 2516 in titolo. A suo

giudizio, inoltre, la riflessione sulla ineleggibilità parlamentare si intreccia bene con quella, già svolta dalla Commissione, sul conflitto di interessi delle cariche di Governo: è bensì vero, infatti, che si tratta di questioni diverse, ma è vero anche che si tratta di questioni assimilabili e collegate. Conclude esprimendo l'opinione che sarebbe altresì utile avviare una riflessione sul tema dell'incandidabilità parlamentare, soprattutto alla luce dell'esperienza fatta in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo, nelle quali si erano candidate, al solo fine di attirare voti, molte personalità politiche, che sapevano perfettamente di non poter essere elette.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, alla luce del suggerimento formulato dal collega relatore, nel senso di un ampliamento della materia in esame, propone di procedere all'abbinamento delle proposte di legge C. 1451 Formisano, che reca «Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di nullità delle candidature nelle elezioni politiche di candidati legati da vincoli di parentela», e C. 2242 Martusciello, recante «Modifiche alle norme in materia di ineleggibilità e abrogazione di disposizioni relative alla sospensione da cariche elettive».

La Commissione concorda.

Franco RUSSO (RC-SE), dopo aver ringraziato il relatore per la chiarezza con la quale ha illustrato la proposta di legge, ricorda che il suo gruppo ha presentato anche un'altra proposta in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, di più ampio respiro, e ne chiede l'abbinamento. Si dichiara quindi d'accordo con il relatore Marone sulla necessità di intervenire per evitare il fenomeno delle candidature a scopo meramente propagandistico da parte di personalità che non potranno essere elette e segnala a sua volta un altro problema, evidenziato dalla stampa, vale a dire quello dell'assegnazione di incarichi di natura pubblica ai parlamentari cessati dal mandato e non rieletti. Premesso che non è possibile impedire tale fenomeno con divieti, ne sottolinea nondimeno la non rispondenza ai principi di moralità pubblica cui la classe politica dovrebbe ispirarsi. Per quanto riguarda la giurisdizione domestica in materia di ineleggibilità, concorda pienamente con il relatore che si tratta di un sistema poco efficace e che non giova all'immagine del Parlamento ed invita a riflettere sulla possibilità di prevedere una qualche forma di intervento della Corte costituzionale in questo ambito. A nome, infine, del deputato Costantini, che si è dovuto momentaneamente assentare, chiede l'abbinamento a quella in titolo di due proposte di legge dello stesso deputato Costantini, vale a dire la proposta C. 2680, recante «Introduzione dell'articolo 10-*bis* nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità alle cariche di deputato e di senatore», e la proposta C. 2681, recante Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato e di senatore».

Luciano VIOLANTE, *presidente*, fa presente che le ulteriori proposte di legge in materia di ineleggibilità e di incandidabilità saranno abbinate a quella in titolo non appena assegnate alla Commissione.

Olga D'ANTONA (SDpSE), nel preannunciare che anche il suo gruppo sta lavorando ad una proposta di legge in materia, si dice d'accordo sul fatto che occorre aggiornare la normativa in materia di ineleggibilità all'evoluzione del mercato, nonché rivedere nel complesso la disciplina in materia di ineleggibilità e di incompatibilità.

Marco BOATO (Verdi) concorda sull'abbinamento di altre proposte di legge a quella in titolo e sull'allargamento del campo di riflessione. Con riferimento all'inefficacia del sistema di giurisdizione interna nella verifica dei poteri, coglie l'occasione per ricordare di aver presentato la

proposta di legge costituzionale C. 2587, la quale modifica gli articoli 66 e 134 della Costituzione per consentire il ricorso alla Corte costituzionale sulle elezioni contestate. Poiché si tratta di proposta di legge costituzionale, non è possibile abbinarla a quelle in esame; invita però a riflettere sulla possibilità di avviarne la trattazione in parallelo, considerato che si tratta di un problema delicato e sentito a livello politico.

Luciano VIOLANTE, *presidente*, ricorda che il ricorso alla Corte costituzionale, previsto in Germania e Francia, serve ad evitare che la decisione su un'elezione contestata sia rimessa allo stesso organo di cui fa parte il soggetto la cui elezione è contestata, soprattutto se questi appartiene alla maggioranza. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Martedì 3 luglio 2007

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incandidabilità.

C. 1451 Formisano, C. 2242 Martusciello, C. 2516 Franco Russo, C. 2564 Mazzoni, C. 2680 Costantini e C. 2681 Costantini.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della pdl C. 2799).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2007.

Karl ZELLER, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 2564 Mazzoni, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di ineleggibilità, sospensione e decadenza dei membri del Parlamento», C. 2680 Costantini, recante «Introduzione dell'articolo 10-*bis* nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità alle cariche di deputato e di senatore», e C. 2681 Costantini, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di incandidabilità e di ineleggibilità alle cariche di deputato e di senatore». Avverte quindi che le suddette proposte di legge, vertendo sulla medesima materia di quelle già all'esame della Commissione, sono state ad esse abbinare, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Comunica altresì che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 2799 Franco Russo, recante «Modifiche alla legge 13 febbraio 1953, n. 60, e all'articolo 3 della legge 2 luglio 2004, n. 165, in materia di incompatibilità parlamentari e regionali», della quale, vertendo essa su materia analoga a quella delle proposte di legge in titolo, propone l'abbinamento.

La Commissione concorda.

Riccardo MARONE (Ulivo), *relatore*, integrando la relazione svolta nella seduta del 20 giugno scorso, illustra innanzitutto la proposta di legge C. 1451, la quale prevede che non possano candidarsi, a pena di nullità della candidatura, nella stessa lista o nella stessa coalizione per le elezioni alla Camera e al Senato persone che siano parenti o affini.

Si sofferma quindi sulla proposta di legge C. 2242, la quale prevede, a suo giudizio condivisibilmente, l'ineleggibilità a deputato o senatore per quanti abbiano riportato condanne definitive per tutta una serie di reati gravi, che vanno dall'associazione di stampo mafioso al traffico di stupefacenti, dall'attentato contro l'integrità dello Stato all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato; analoghe interdizioni sono previste anche per l'elezione o la nomina a consigliere regionale, presidente della regione ed assessore regionale, per l'accesso ad incarichi conferiti dai predetti soggetti politici, nonché per le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, per l'assunzione delle cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, nonché di altre cariche di competenza degli enti locali. Al riguardo fa presente che la materia delle ineleggibilità ed incompatibilità riferite agli organi regionali è soggetta, ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, ad una riserva di legge regionale, competendo alla legge statale soltanto di stabilire i principi fondamentali della materia, per cui ritiene opportuno

un approfondimento onde verificare la compatibilità costituzionale di una eventuale norma in tal senso.

Passa poi ad illustrare le proposte di legge C. 2564 e C. 2681, le quali, oltre a stabilire, analogamente alla proposta di legge C. 2242, l'ineleggibilità a deputato o senatore per quanti siano condannati in via definitiva per determinati reati, prevede anche la decadenza dalla carica in caso di condanna definitiva e la sospensione dalla carica in caso di condanna non definitiva. Riguardo all'istituto della sospensione dalla carica, rileva che si tratta di norma il cui impatto andrebbe in ogni caso attentamente valutato: ad esempio, andrebbe chiarito se il parlamentare sospeso debba oppure non debba considerarsi come componente dell'Assemblea ai fini del numero legale e del calcolo delle maggioranze. Rileva poi che la proposta di legge C. 2681 si distingue dalla proposta C. 2564 in quanto prevede che le condanne per reato che sono ostative per l'elezione a deputato o senatore lo siano anche per le elezioni o le nomine che sono di competenza dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

Riferisce poi sulla proposta di legge C. 2680, la quale, similmente alla proposta di legge C. 2516, prevede l'ineleggibilità a parlamentare di coloro che abbiano la titolarità o il controllo di un'impresa che svolga attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato.

Illustra infine la proposta di legge C. 2799, la quale stabilisce l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di componente delle autorità indipendenti, chiarisce che l'incompatibilità delle cariche di parlamentare e di sindaco si riferisce anche a coloro che hanno assunto la carica di sindaco successivamente all'elezione a parlamentari, ed infine modifica la legge 2 luglio 2004, n. 165, cosiddetta «legge La Loggia», sostanzialmente introducendo una disciplina del conflitto di interessi a livello di organi regionali. A questo riguardo segnala l'esigenza di tener presente che una disciplina sulla stessa materia è stata inserita anche nel testo del provvedimento in materia di conflitti di interessi che la Commissione ha portato all'attenzione dell'Assemblea (C. 1318-A).

Karl ZELLER, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.